

APPROVATO UNANIMITÀ

N.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

PDL n. 108/2021

ATTO CONSIGLIO N. 108

Emendamento all'art. 1

All'art. 1 della PDL n. 108/2021, rubricata "Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole "la produzione" è aggiunta la parola "locale";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, sentite le articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell'artigianato comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché quelle più rappresentative dei birrifici aventi sede nella regione:

- a) istituisce, anche a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici e microbirrifici artigianali ed agricoli che abbiano stabilimento di produzione in Puglia;
- b) valorizza le imprese del settore che producono birra artigianale, anche attraverso la creazione di contrassegni o marchi dedicati;
- c) promuove e sostiene la creazione di nuove e qualificate imprese nel settore della produzione di birra artigianale ed agricola;
- d) promuove e sostiene l'introduzione di processi innovativi ed ecosostenibili nella produzione della birra artigianale ed agricola, anche attraverso il supporto a interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti di produzione e conservazione;

e) promuove lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra imprese del comparto;

f) favorisce la corretta informazione al consumatore con particolare riguardo alla qualità del prodotto, alle caratteristiche organolettiche e alle materie prime utilizzate;

g) promuove e sostiene la creazione di percorsi turistici esperienziali legati ai luoghi di produzione della birra artigianale ed agricola e di percorsi gastronomici dedicati anche supportando la formazione di operatori specializzati e le iniziative di promozione correlate al comparto brassicolo;

h) promuove e sostiene la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore.

i) sostiene la partecipazione dei microbirrifici pugliesi alle iniziative fieristiche nonché agli eventi e alle competizioni nazionali e internazionali dedicate al comparto, promuovendo e sostenendo altresì iniziative ed eventi dedicati sul territorio pugliese;


j) promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei microbirrifici pugliesi anche tramite i canali e commerce o tramite la creazione di un portale web dedicato;

k) promuove la creazione di una filiera pugliese della birra artigianale incentivando i produttori che utilizzano materie prime locali;

l) incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione di qualità.

Il Consigliere

Francesco Paolicelli

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned over a horizontal line.

APPROVATO UNANIMITA



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

PDL n. 108/2021

ATTO CONSIGLIO N. 108

Emendamento sostitutivo dell'art. 2

L'art. 2 della PDL n. 108/2021, rubricata "*Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese*" è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, s'intende:

a) per birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

b) per birra agricola: la birra prodotta da una azienda agricola che utilizza nel ciclo produttivo materie prime provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, in osservanza del decreto ministeriale 5 agosto 2010 (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi); se prodotta in presenza dei requisiti sub a) e b) del presente articolo, la birra "agricola" costituisce una particolare tipologia di birra artigianale;

c) per piccolo birrificio indipendente: un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;


d) per birrificio agricolo: l'impresa agricola che produce birra quando l'attività rientra in quelle previste dal comma terzo dell'articolo 2135 del Codice Civile;

e) per micro-birrificio: l'attività che, salve le altre caratteristiche di cui alla lettera c) del comma 1, abbia una produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

2. L'utilizzo del termine "artigianale" in riferimento a qualsivoglia tipologia di birrificio avviene in conformità con la Legge Quadro Nazionale dell'artigianato 8 agosto 1985, n.443 e della legge regionale 5 agosto 2013, n.24 "Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese".

IL CONSIGLIERE

Francesco Paolicelli

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long tail, positioned over the printed name.

APPROVATO UNANIMITA

N.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

PDL n. 108/2021

ATTO CONSIGLIO N. 108

Emendamento all'art. 3

Il comma 1 dell'art. 3 della PDL n. 108/2021, rubricata "*Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese*", è sostituito dal seguente:

1. I birrifici regolati dalla presente legge hanno facoltà di svolgere attività di vendita e somministrazione diretta per il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, utilizzando locali e arredi dell'azienda, anche in deroga alla pianificazione locale, con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

IL CONSIGLIERE

Francesco Paolicelli

APPROVATO UNANIMITÀ

N.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

PDL n. 108/2021

ATTO CONSIGLIO N. 108

Emendamento all'art. 4

All'art. 4 della PDL n. 108/2021, rubricata *"Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese"*, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole "della lavorazione" sono aggiunte le seguenti "in Puglia";
- b) al comma 1 le parole "dell'orzo" sono sostituite dalle seguenti "dei cereali da birra".

Il Consigliere
Francesco Papicelli